

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Consumatori aventi residenza o domicilio in luoghi differenti, giudice competente

Deve affermarsi che, in presenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3 come modificato dal D.Lgs. n. 221 del 2007, non è consentita l'applicazione del [cumulo](#) soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c., dovendosi applicare la regola derogatoria della [competenza](#) prevista dall'art. 66-bis medesimo D.Lgs., quand'anche in presenza di [consumatori](#) aventi [residenza](#) o [domicilio](#) in luoghi differenti.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 18.12.2023, n. 35275

...omissis...

Rilevato

Come si legge nell'ordinanza impugnata, il Tribunale di Grosseto, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28 febbraio 2023, prese atto dell'adesione di parte attrice alle sollevate eccezioni di

incompetenza territoriale in favore del Tribunale ordinario di Siena o, alternativamente, in favore dei diversi fori del consumatore, sostenendo che si fosse realizzato un accordo processuale sulla diversa competenza territoriale indicata dai convenuti, che questo escludesse la pronuncia sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti ad esso, dovendo sulle stesse provvedere il giudice cui era rimessa la causa, e che il cumulo soggettivo di domande fosse espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea della causa dipendeva dalla volontà delle parti e non consentiva la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salva la connessione o il collegamento da relazione di subordinazione, affermò che i singoli rapporti tra parte attrice e ciascuno dei convenuti dovevano essere radicati inderogabilmente presso i diversi giudici di residenza e domicilio dei convenuti consumatori, dichiarando l'incompetenza per territorio dell'adito tribunale di Grosseto per essere territorialmente competente il Tribunale di Livorno per L.I., di Pisa per L.M., di Roma per La.Ma., di Livorno per L.B., di Siena per Ro.Ma. e di Firenze per R.M.L..

Contro la predetta ordinanza, F.B. e M.R.A. propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato anche con memoria. R.M.L., [RO.MA.](#), L.I., L.M., La.Ma. e L.B., quest'ultimo in qualità di erede di [la.ma.](#), si difendono con controricorso.

Considerato

Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 33 c.p.c., nonché del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 66-bis, e la violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza ex art. 2 Cost. e di economicità dei mezzi processuali ex art. 111 Cost., perché, in una causa tra tecnici professionisti (il Geom. F. e l'Ing. M.) e loro clienti (i L. e i R.), volta all'ottenimento delle spettanze dei primi, nella quale operava indiscutibilmente il foro del consumatore D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 66-bis il Tribunale di Grosseto, erroneamente individuato ai sensi dell'art. 22 c.p.c., in quanto luogo in cui era stato stipulato e/o doveva essere eseguito il contratto, aveva accolto la sollevata eccezione di incompetenza, individuando una pluralità di fori competenti, uno per ciascun convenuto, senza specificare se essi fossero alternativi, e imponendo così ai professionisti di riassumere il processo dinanzi a cinque diversi Tribunali e di frazionare l'originaria domanda, benché caratterizzata da unicità del petitum e della causa petendi.

Ad avviso dei ricorrenti, il criterio derogatorio di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005 esauriva, a monte, la sua funzione all'atto dell'instaurazione del giudizio in uno dei fori del consumatore alternativamente validi, evitando l'irragionevole conseguenza di imporre, in caso di pluralità di consumatori aventi domicilio o residenza diversi, l'instaurazione di tante cause quanti erano i predetti e di parcellizzare la medesima pretesa creditizia nei confronti dei medesimi soggetti chiamati a rispondere della medesima obbligazione pattuita, giacché una simile situazione sarebbe stata contraria ai principi di buona fede e correttezza e avrebbe esposto al contrasto tra giudicati.

Il motivo è infondato.

Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, che, per espressa previsione dell'art. 33 c.p.c., consente la modificazione della competenza per territorio, non è suscettibile di interpretazione estensiva, sicché esso opera soltanto sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche (rispettivamente, art. 18 e art. 19 c.p.c.), nel senso che consente l'attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti convenute (Cass., Sez. 3, 14/7/2000, n. 9369; Cass., Sez. 1, 13/7/2004, n. 12974).

Nella materia che ci occupa, il principio teste' enunciato opera in maniera ancora più pregnante, ove si consideri la ratio sottesa alla previsione della deroga alla competenza territoriale, la quale, come già sostenuto da questa Corte, costituisce la sponda processuale dell'esigenza sostanziale di tutela del consumatore, fondata sulla "presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale dello stesso nei confronti della controparte, che, in quanto professionista, e cioè persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3, lett. c, della medesima fonte), è ragionevolmente

molto meglio attrezzata a gestire tutte le fasi del contratto, da quella delle trattative a un eventuale contenzioso" (vedi Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705).

E' in ragione di ciò che, si è detto, è stato individuato un "foro comodo per l'utente, essendo di intuitiva evidenza che l'obbligo di sostenere il giudizio in una località diversa da quella di residenza o di domicilio, limiterebbe fortemente il diritto del consumatore di agire in giudizio, in special modo quando, come il più delle volte accade, a fronte degli alti costi, economici e non, implicati da un processo che si svolga a notevole distanza da quei luoghi, la controversia sia di esiguo valore monetario. Peraltro, proprio la stretta connessione funzionale dell'agevole accessibilità del giudice competente a conoscere di questo genere di cause all'effettività della protezione riconosciuta dall'ordinamento, marca la necessità di connotare quel foro come foro esclusivo e tendenzialmente preminente, posto che, in caso contrario, esso sarebbe destinato a essere agevolmente spazzato via attraverso la previsione, non importa se contrattuale o legale, di un foro vantaggioso per la controparte professionale" (vedi Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705).

Pertanto, in presenza dei presupposti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - non a caso intitolato Codice del consumo -, ossia di un rapporto contrattuale che vede, come parti contrapposte, una persona fisica operante per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (ex art. 3, lett. a, come modificato dal D.Lgs. n. 221 del 2007) e bisognevole di protezione presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale della stessa, e un professionista (persona fisica o giuridica), operante nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3, lett. c, della medesima fonte) e ragionevolmente molto meglio attrezzato a gestire tutte le fasi del contratto, da quella delle trattative a un eventuale contenzioso, non può che applicarsi la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore "in quanto foro più speciale e più inderogabile, tra fori speciali e inderogabili" (Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705).

In tal caso, non rileva affatto la sussistenza di un cumulo soggettivo di domande, il quale è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, sicché non è consentita la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salva l'ipotesi, qui non ricorrente, in cui le cause siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione (sul punto Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705, che richiama Cass., Sez. L, 10/8/2012, n. 14386, secondo cui l'art. 33 c.p.c., nelle controversie di lavoro, non interferisce sui fori speciali fissati dall'art. 413 c.p.c., e Cass., Sez. 1, 25/3/2003, n. 4367, sul cumulo di domande di separazione personale con addebito e di divisione di beni del coniuge; vedi anche Cass., Sez. 3-6, 2019, n. 28162, non massimata).

Deve perciò affermarsi che, in presenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3 come modificato dal D.Lgs. n. 221 del 2007, non è consentita l'applicazione del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c., dovendosi applicare la regola derogatoria della competenza prevista dall'art. 66-bis medesimo D.Lgs., quand'anche in presenza di consumatori aventi residenza o domicilio in luoghi differenti.

Ne consegue l'infondatezza del ricorso.

In conclusione, il ricorso va rigettato. In considerazione della novità della questione, ritiene il Collegio che le spese del giudizio vadano compensate tra le parti.

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
